

TELEFONIA

| TELEFONI | | costi | Iva |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | 2009 | 2009 |
| Telefoni fissi, fax | acquisto | 80% ⁽²⁾ | 100% |
| Cellulare (utilizzo esclusivo) | acquisto | 80% ⁽²⁾ | 100% ⁽¹⁾ |
| Cellulare (utilizzo promiscuo con prove) | acquisto | 80% | (a valutazione) ⁽¹⁾ |
| Cellulare (utilizzo promiscuo a forfait) | acquisto | 80% | 50% (prudenziale) |
| Telefoni fissi, fax, internet | gestione | 80% ⁽²⁾ | 100% |
| Cellulare (utilizzo esclusivo) | gestione | 80% ⁽²⁾ | 100% ⁽¹⁾ |
| Cellulare (utilizzo promiscuo con prove) | gestione | 80% | (a valutazione) ⁽¹⁾ |
| Cellulare (utilizzo promiscuo a forfait) | gestione | 80% | 50% (prudenziale) |
| Impianti telefonici dei veicoli per il trasporto merci da parte di autotrasportatori (un solo impianto per un veicolo) | acquisto gestione | 100% | 100% |

(1) Nei casi di utilizzo promiscuo se si possono dare le prove di un utilizzo superiore al 50%, è possibile detrarre una percentuale superiore. NB: Per queste situazioni è previsto un controllo da parte dell'A.E.. Se invece non si è in grado di fornire la prova medesima o se si vogliono evitare a priori contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria si può utilizzare la detrazione al 50%.

(2) Il Fisco ha comunque confermato che rimangono in ogni caso deducibili al 100% e detraibili al 100% quei costi di telefonia che non sono "oggettivamente" (e inequivocabilmente) suscettibili di utilizzazione per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali (R.M. 21/E/2008). Il concetto è ribadito dalla norma di comportamento n. 175/2009 che esclude dalla limitazione della deducibilità quelle apparecchiature che non si possono, neanche potenzialmente, prestare ad utilizzi personali o extra-aziendali (es: reti di trasmissione dati tra filiali, uffici, stabilimenti, circuiti interni di sicurezza, ...). La verifica dell'insussistenza, anche potenziale, dell'utilizzo promiscuo, va verificata anno per anno dal contribuente.

♦ Per utilizzo promiscuo si intende quando i beni e servizi relativi possono essere utilizzati anche per finalità diverse da quelle aziendali, indipendentemente dalla loro reale destinazione a finalità aziendali.

♦ La R.M. n. 104/E del 17.5.2007 ribadisce che tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese sostenute per l'acquisto di modem, router ADSL, software specifici e altri beni indispensabili per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività d'impresa (R.M. 104/E/2007). I costi relativi ai personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali.

♦ Non c'è nessuna limitazione relativamente al numero dei telefoni cellulari usati dalle imprese.

♦ Al contrario, i costi sostenuti a fronte di cellulari utilizzati con abbonamento di tipo "family", sono interamente indeducibili ai fini delle imposte e l'Iva relativa è indetraibile.

Schede prepagate e ricariche - Il costo per l'acquisto di schede telefoniche prepagate o di ricarica, documentato da ricevuta fuori campo Iva ai sensi dell'art. 74.1, lett. d) DPR 633, con l'apposizione del timbro del rivenditore, l'indicazione del nome dell'utilizzatore del telefono e del numero telefonico, è deducibile in misura %. Se la ricarica avviene a mezzo sportello bancomat (conto dell'impresa), occorre la ricevuta rilasciata dallo stesso sportello e la controprova nell'estratto conto. La C.M. 47/E/2008 ha ulteriormente chiarito che le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all'80% se inerenti e documentate (ricevuta Bancomat o home banking per le ricariche e il documento rilasciato dal rivenditore ai fini Iva per le schede prepagate).

Cessione - Il Ministero ha chiarito che nel caso di successiva rivendita di un cellulare si assoggetta ad Iva la percentuale in base alla quale era stata detratta l'Iva all'acquisto, mentre la parte residua è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 13.3 DPR 633.

Plusvalenze e minusvalenze che emergono alla cessione dovrebbero essere imponibili o deducibili nella proporzione tra ammortamento fiscalmente dedotto e quello effettivamente effettuato. Tuttavia poiché nulla è previsto dalla legge e l'art. 121-bis si riferisce solo ai mezzi di trasporto, parte della dottrina ritiene che siano tassabili o deducibili per intero.

In caso di riaddebito dei costi l'azienda deve tener conto oltre che dei costi sostenuti per la gestione anche del valore di acquisto del cellulare.